

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 08.11.2021 CON LE COMPETENTI OO.SS. DELL'AREA SANITA': CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PROVENTI A DIRIGENTI INTERESSATI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che l'art. 7, comma 5, lett. d), del CCNL del 19.12.2019 dell'area sanità demanda alla contrattazione collettiva integrativa i criteri generali per la definizione del regolamento aziendale per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi a dirigenti interessati, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali;

Viste le linee di indirizzo in materia di attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL, approvate con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020;

Richiamate le disposizioni del titolo VIII del suddetto CCNL che, agli artt. 114 e seguenti, disciplina la libera professione intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e sanitari a eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie;

Rilevata la necessità di adeguare il contenuto del vigente atto aziendale di regolamentazione della attività in solvenza aziendale e della libera professione intramuraria alle suddette disposizioni;

Tenuto conto che a tal fine sono stati preliminarmente delineati i criteri generali per la definizione della suddetta regolamentazione;

Atteso che sulla base di tali criteri il gruppo tecnico paritetico (azienda - OO.SS.) a tal fine costituito e i competenti uffici aziendali hanno proceduto alla stesura del nuovo regolamento in materia;

Dato atto che i suddetti criteri, già condivisi in seno al gruppo tecnico paritetico, sono stati oggetto di formalizzazione in data 08.11.2021 con le competenti OO.SS. dell'area sanità, sottoscrivendo specifico accordo allegato al presente provvedimento;

Vista la relazione illustrativa e tecnica predisposta sull'argomento dall'UOC Politiche e gestione delle risorse umane;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto in materia di controlli sulla contrattazione integrativa dagli artt. 40, comma 3-sixies, e 40-bis, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'accordo sottoscritto è stato trasmesso, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria in data 11.11.2021, al Collegio sindacale, che ha rilasciato in data 24.11.2021 il proprio parere positivo;

Ritenuto di procedere al formale recepimento dell'accordo, incaricando l'UOC Ricerca innovazione e Brand reputation dei successivi adempimenti ai fini dell'adozione della nuova regolamentazione aziendale in materia;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di recepire l'accordo in premessa, sottoscritto con le competenti OO.SS. dell'area sanità in data 08.11.2021 (allegato A) avente a oggetto i criteri generali per la definizione del regolamento aziendale per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria nonché l'attribuzione dei relativi proventi a dirigenti interessati dell'ASST Papa Giovanni XXIII, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica predisposta dall'UOC Politiche e gestione delle risorse umane (allegato B);
2. di demandare all'UOC Ricerca innovazione e Brand reputation i successivi adempimenti ai fini dell'adozione della nuova regolamentazione aziendale in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio UOC Politiche e gestione delle risorse umane AC/lf.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ACCORDO CRITERI GENERALI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
SANITARIE INTEGRATIVE (ASI) EROGABILI IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA E
SOLVENZA AZIENDALE**

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA SANITA'

(delib. n. 2/2020 e delib. n 263/2021)

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che l'art. 7 comma 5 lett. d) del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità prevede che sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa i criteri generali per la definizione del regolamento aziendale per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi a dirigenti interessati - ivi incluso il personale di cui all'art. 116, co. 2, lett. i) - e al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali;

Viste le linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL, approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020;

Richiamate le disposizioni del titolo VIII del suddetto CCNL che, agli artt. 114 e seguenti, disciplina la libera professione intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e sanitari ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie;

Rilevata la necessità di adeguare il contenuto del vigente atto aziendale di regolamentazione della attività in solvenza aziendale e della libera professione intramuraria alle suddette disposizioni;


Analizzati i criteri generali per la definizione della suddetta regolamentazione trasmessi alle competenti rappresentanze sindacali in data 5/11/2021;

Tenuto conto degli approfondimenti svolti;


CONVENGONO


di approvare i criteri generali per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario nonché per l'attribuzione dei relativi proventi a dirigenti interessati riportati nel documento allegato al presente accordo.

Per la Delegazione Parte Pubblica



Fabio Telli






Per le OO.SS. Dirigenza Area Sanità


CGIL MEDICI


ANAAO - ASSONEB


ANAI - ENAE

CIMO FESMED









Criteria generali regolamentazione Attività Sanitarie Integrative (ASI) erogabili in Libera professione intramuraria e Solvenza aziendale

1. Finalità

L'Azienda si pone come obiettivi:

- lo sviluppo di un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, da offrire sul mercato sanitario in parallelo alle altre attività istituzionali dovute con oneri a carico del SSN al fine di ampliare con tali Attività Sanitarie Integrative (ASI) l'offerta di prestazioni sanitarie garantendo al cittadino il diritto di scegliere la modalità di cura più consona alle proprie esigenze ed eventualmente anche di individuare direttamente il proprio medico curante di fiducia, all'interno delle strutture aziendali.
- contribuire alla crescita complessiva della produttività, nel rispetto dell'esigenza di miglioramento della qualità delle prestazioni, ove scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci, di sviluppo della promozione del ruolo aziendale e quello dei professionisti che all'interno dell'azienda operano e costruiscono la propria crescita professionale.

In ogni caso le attività sanitarie integrative (ASI):

- non devono essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali;
- devono essere organizzate in modo da garantire l'integrale assolvimento delle attività istituzionali e la piena funzionalità dei servizi;
- devono essere secondo gli stessi standard dell'attività istituzionale, con criteri non inferiori ai requisiti previsti dall'accreditamento e dagli standard definiti nel nomenclatore.

2. Definizioni

➤ Libera professione intesa in senso stretto (LPs)

Per attività svolte in LPs si intendono le attività professionali che i dirigenti medici e gli altri dirigenti sanitari, avendo optato per il rapporto di lavoro esclusivo, possono esercitare in favore e su libera scelta dell'assistito che individua nominativamente il professionista di riferimento cui affidarsi fiduciarmente e con oneri a proprio carico.

Possono coinvolgere prestazioni erogate in regime ambulatoriale, di day hospital, day surgery e di ricovero ordinario:

a. Attività ambulatoriale presso strutture aziendali

Viene svolta esclusivamente negli spazi aziendali o comunque resi disponibili dall'Azienda in ambito delle agende informatizzate specificamente attivate.

Le fasce orarie sono predefinite e concordate con l'Azienda per consentire la gestione unificata informatizzata delle agende e delle liste di attesa. Non sono ammesse prestazioni professionali non preventivamente registrate nel sistema centralizzato di agende aziendale.

b. Attività ambulatoriale presso gli studi privati esterni (intramoenia allargata)

  1   



Entro il 30 settembre di ogni anno, a valere sull'anno successivo, l'ASST effettuerà una valutazione della idoneità o indisponibilità degli spazi per l'esecuzione di ASI (es. necessità di disporre di spazi per svolgere le attività in specifiche fasce orarie o giornate; disponibilità di spazi dotati di specifiche strumentazioni diagnostiche non presenti in spazi istituzionali; necessità di disporre di spazi in cui è garantita nei confronti di specifica utenza una tutela di riservatezza) ed a richiedere a Regione Lombardia l'attivazione/mantenimento del programma sperimentale per l'effettuazione dell'attività libero professionale presso studi esterni.

Ciascun professionista, pertanto, in presenza delle suddette condizioni può essere autorizzato dalla ASST ad esercitare l'intramoenia allargata anche in più di uno studio, tenuto conto dell'estensione territoriale dell'Azienda ovvero di altri fattori geografici anche relativi al territorio di domicilio.

Sarà stipulata una convenzione annuale tra ASST e il professionista interessato.

Gli studi professionali, ove i professionisti possono esercitare l'intramoenia allargata, devono soddisfare i requisiti definiti nel regolamento aziendale.

c. Attività in regime di ricovero in LPs

Il ricovero potrà, in base alla opzione del paziente, essere erogato in due modalità:

- Ricovero con onere della degenza parzialmente a carico del SSN (onere degenza 5 – LIBERA PROFESSIONE)

La programmazione chirurgica segue la stessa priorità prevista nelle liste di attesa per le stesse prestazioni svolte a carico del SSN programmate nel blocco operatorio. L'intervento verrà eseguito in LPI dal primo operatore di fiducia individuato dal paziente in LPI.

- Ricovero con onere degenza totalmente a carico del paziente (onere degenza 4 – SOLVENZA)

Si attiva la disponibilità di spazi di programmazione integrativa di S.O. anche in fasce orarie marginali e incrementali secondo liste di attesa anche separate.


➤ **Solvenza aziendale (SLVa)**

Per attività in Solvenza si intendono le prestazioni a pagamento richieste all'Azienda senza scelta nominativa del professionista a cui affidarsi:

- da singoli utenti;
- da organizzazioni collettive (es. assicurazioni o fondi integrativi) ovvero da altre aziende o strutture sanitarie e non, che si rivolgono all'ASST per ottenere prestazioni secondo tariffe predefinite tramite contratti o convenzioni onerose.

L'attività in SLVa viene attivata e promossa dall'Azienda e, attraverso la Direzione Medica, si procede alla conseguente attivazione di agende di prestazioni da gestire in SLVa.

Il responsabile/Direttore della Struttura, cui fa capo il pool di professionisti che, per ciascuna specialità garantisce la continuità del servizio, calendarizza la partecipazione individuale con un





piano di programmazione delle agende, assicurando la coerenza con la programmazione delle attività aziendali per tutti i professionisti assegnati.

Rientrano tra le attività in solvenza anche le attività cliniche specialistiche e/o i servizi richiesti alla Azienda da strutture esterne, pubbliche o private (ad esclusione delle strutture sanitarie accreditate), all'interno delle strutture aziendali o presso le rispettive sedi e sono definite dall'Azienda nell'ambito di specifiche convenzioni.

➤ Attività di consulenza

Per tale forma di attività si intende la consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi rientrante nelle altre attività a pagamento previste dall'art. 115 comma 1 lett. d) del CCNL 19.12.2019 Area Sanità e disciplinata dall'articolo 117 "altre attività a pagamento" del citato CCNL.

Trattandosi di attività svolta in nome e per conto dell'Azienda, essa è organizzata e disciplinata dall'Azienda medesima. L'attività è svolta individualmente o in équipe e può essere erogata sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali previa stipula di apposita convenzione che disciplina le condizioni economiche, i rapporti tra le parti e le modalità di erogazione delle prestazioni nel rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio e l'articolazione oraria, senza precludere il soddisfacimento in via prioritaria delle necessità istituzionali, senza aggravio delle liste di attesa e garantendo i volumi prestazionali aziendali. Nella convenzione si attesterà che l'attività non è in contrasto con gli interessi della ASST o con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e non determina una condizione di conflitto di interesse anche potenziale.

➤ Attività in "Area a Pagamento" (AP)

Per attività in AP si intendono le prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti medici, sanitari e personale del comparto o con l'équipe dei servizi interessati, ad integrazione dell'attività erogata con oneri a carico del SSN al fine di ridurre le liste di attesa. Si tratta di una modalità di attivazione di servizi straordinaria, motivata da esigenze non derogabili di controllo delle liste di attesa e da utilizzarsi per periodi concordati, con motivato provvedimento della Direzione aziendale.

3. Attività dei dirigenti medici e sanitari

L'esercizio di ogni forma di attività in LPs prevista deve essere preventivamente valutato dalla Direzione aziendale che, accertato che nulla osti al suo esercizio, autorizza l'utilizzo di spazi e attrezzature aziendali.

Il rispetto dei volumi programmati e delle prescrizioni organizzative e tecniche fornite dalla Azienda sono vincolanti per il mantenimento delle autorizzazioni in essere anche in riferimento a quanto previsto nel Piano Aziendale Operativo.

L'attività libero-professionale è prestata di norma nella disciplina di appartenenza del professionista all'interno dell'Azienda e limitatamente alle prestazioni abitualmente erogate in autonomia dallo stesso in regime ordinario nell'ambito della struttura di appartenenza. Nel rispetto dei fondamentali principi di deontologia professionale, etici e scientifici e di rispetto dei

3



requisiti di sicurezza del paziente, l'Azienda determina i criteri per autorizzare l'erogazione in regime libero-professionale di prestazioni sia ordinarie che eventualmente non comprese tra quelle ordinariamente svolte a livello aziendale (prestazioni in deroga), acquisito il parere degli organi tecnici competenti.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, acquisito il parere degli organi tecnici competenti, ad esercitare l'attività in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa (atto di indirizzo D.C.P.M. 27 marzo 2000 - art. 5, comma 4). Ai fini del rilascio della "Autorizzazione in deroga", la cui validità sarà comunque limitata al periodo di svolgimento dell'incarico dirigenziale in corso, il professionista interessato dovrà presentare alla Direzione Aziendale, a corredo della richiesta, un dettagliato curriculum professionale e formativo nonché assumere l'impegno all'aggiornamento periodico nella predetta disciplina, il rispetto del quale costituirà condizione vincolante per l'eventuale rinnovo.

4. Attività di Supporto alla libera professione/Solvenza

Tutto il personale dell'Azienda è tenuto a prestare la propria attività, nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con la stessa, per fornire ai cittadini che accedono alle ASI tutti i servizi aziendali e gli stessi standard assistenziali e di accoglienza amministrativa assicurati a coloro che fruiscono di prestazioni erogate a carico del SSN.

Il personale del comparto a tempo pieno può collaborare, in funzione della propria competenza e a seguito di richiesta, all'esercizio dell'attività libero professionale/solvenza del personale dirigente ed essere conseguentemente retribuito (qualora opti per operare in orario aggiuntivo al proprio debito orario) con specifici compensi a carico della gestione separata dell'attività libero – professionale.


Tale supporto dovrà di norma coincidere con quanto normalmente previsto per le stesse prestazioni erogate a carico del SSN.

5. Casualizzazione attività e rispetto della normativa sull'orario di lavoro

Le ASI, sono aggiuntive rispetto all'attività svolta nel debito orario complessivo e devono quindi essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica attiva e devono essere organizzate in modo da rendere evidente che trattasi di attività distinta da quella istituzionale utilizzando, apposita rilevazione oraria (timbratura causalizzata).

Considerato il fondamentale obiettivo di consentire il pieno reintegro delle energie psico-fisiche, il dirigente si attiene alle previsioni normative in materia di orario di lavoro contemplate dal D. Lgs. n. 66/2003.

Durante la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi incluse le prestazioni aggiuntive di cui al comma 2 dell'art. 115 del





CCNL 19.12.2019 Area sanità, non potranno comunque superare la misura di 3 ore, purché siano garantite almeno 8 ore continuative di riposo necessarie per il recupero psico-fisico.

6. Rapporto tra attività istituzionali e libero-professionale

Nella contrattazione annuale di budget con i dirigenti Responsabili delle équipes vengono definiti i volumi di attività istituzionale che devono essere assicurati, in relazione alle risorse assegnate e i tempi medi di attesa delle prestazioni erogate. Il rispetto di tali volumi è condizione necessaria per l'autorizzazione a svolgere tutte le forme di erogazione di prestazioni di libera professione.

Il volume di prestazioni prodotte in LPs, cumulativamente dai membri delle équipes, non può mai superare il volume prodotto in regime ordinario.

7. Contabilità separata

L'Azienda provvede alla tenuta di una contabilità separata per la rilevazione dei costi e dei ricavi connessi alla gestione delle camere a pagamento (e per la gestione di progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale nonché delle attività svolte il SLVa che danno luogo a compensi assimilati al regime libero professionale e ad altri istituti contrattuali ad esso collegati. La specifica contabilità non può presentare a fine esercizio disavanzo.

8. Criteri generali composizione tariffe

Tutte le attività sanitarie integrative delle prestazioni erogate nell'ambito del SSN, con oneri a carico dei soggetti che richiedono tali prestazioni, devono trovare remunerazione con tariffe che coprano tutti i costi, senza oneri negativi quindi per il bilancio aziendale e prevedendo opportune quote di margine operativo di autofinanziamento aziendale.

I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa sono:


- **LP Attività ambulatoriale**
 - Onorario professionale titolare dalla LPs (*Su tale importo viene trattenuto 5% per fondo perequazione dirigenza (CCNL) e 5% legge Balduzzi*)
 - Quote di eventuali membri équipe che partecipano alla prestazione.
 - Quota a copertura dei costi e margini aziendali definita per singola prestazione
 - Importo corrispondente a IRAP
- **LPI in regime di RICOVERO**

Tariffa ricovero con onere della degenza parzialmente a carico del SSN

- Quota a carico del paziente integrativa sino alla concorrenza del 90 % del DRG a copertura di tutti i costi aziendali: 20% valore DRG per pazienti Regione Lombardia o 30% valore DRG + materiale protesico per pazienti fuori Regione
- Onorario forfettario del professionista LPs (*Su tale importo viene trattenuto 5% per fondo perequazione dirigenza (CCNL) e 5% legge Balduzzi*)



5



- compensi per l'équipe di supporto (dirigenti ed altre professioni sanitarie) per la durata oraria standardizzata a preventivo con tariffa SLVa
- Importo corrispondente a IRAP

Tariffa ricovero con onere della degenza totalmente a carico del paziente

- Quota a carico del paziente 75 % della tariffa aziendale prevista per il DRG corrispondente nel tariffario solventi a copertura di tutti i costi aziendali
 - Onorario forfettario dell'équipe - dirigenza sanitaria (Su tale importo viene trattenuto 5% per fondo perequazione dirigenza (CCNL) e 5% legge Balduzzi)
 - compensi per l'équipe di supporto (professioni sanitarie) per le durata oraria standardizzata a preventivo con tariffa SLVa
- **Attività in solvenza**

La tariffa è definita periodicamente con provvedimento aziendale così come l'entità del compenso riservata ai singoli professionisti.

- **Attività consulenza esterna**

- Onorario del professionista (Su tale importo viene trattenuto 5% per fondo perequazione dirigenza (CCNL) e 5% legge Balduzzi)
- Importo corrispondente a IRAP
- 3% costi aziendali

Fondo art. 2 bis L. 189/2012 – (fondo Legge Balduzzi)

Il fondo ex art. 2, comma e) del D.L. n.158/2012, convertito nella L. n.189/2012 è costituito dall'accantonamento della percentuale del 5% calcolata sull'onorario spettante al personale dirigente sanitario che svolge attività libero professionale. Tale quota è accantonata dall'Azienda per interventi di prevenzione, anche con investimenti, ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa istituzionali

Fondo di perequazione dirigenza sanitaria

Ai fini della costituzione dei fondi aziendali da destinare alla "perequazione per le discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria" e per la dirigenza sanitaria non medica si individua per l'accantonamento una quota pari al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività LPs individuale e d'équipe svolta in ambito aziendale al netto delle quote a favore della Azienda. Tale accantonamento non si applica ai compensi erogati per altre forme di assegnazioni di compenso diverse dalla LPs (consulenze, SLVa, AP ecc.). Le modalità di distribuzione di detti fondi agli aventi diritto sono definite in ambito di contrattazione integrativa aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza area sanità.

Fondo di perequazione personale di supporto

Analogamente a quanto previsto per la dirigenza sanitaria si determina la costituzione di un fondo destinato alla perequazione del personale di comparto che abbia una limitata possibilità di partecipazione alle attività collegate alle ASI e si individua per l'accantonamento una quota pari al 5% della massa di tutti i proventi erogati al personale di supporto che ha partecipato alle attività in



6



regime di LPI, LPs e SLVa al di fuori del debito orario. Le modalità di distribuzione di detti fondi agli aventi diritto sono definite in ambito di contrattazione integrativa aziendale con le rappresentanze sindacali del comparto

Incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli


Ai sensi dell'art. 116, comma 3, del CCNL 19/12/2019 Area sanità, viene attribuito l'8% della quota Azienda (quota aziendale a copertura dei costi diretti e indiretti) - sino ad un massimo di 100.000 euro, al lordo degli oneri aziendali (IRAP, INPS e INAIL) - alla costituzione del fondo per gli incentivi economici da distribuire al personale dirigenziale a tempo pieno dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale in servizio in Azienda. Le modalità di distribuzione di detti incentivi agli aventi diritto sono definite in ambito di contrattazione integrativa aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza PTA.

9. Organismo di promozione e verifica: Commissione Paritetica ASI

Il Direttore Generale nomina la Commissione Paritetica ASI, quale organismo di promozione, verifica e garanzia della libera professione, quale osservatorio a composizione paritetica, costituito da componenti designati in rappresentanza dell'Azienda e componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e sanitaria.

I compiti della Commissione Paritetica sono:

- vigilare sull'andamento dell'attività libero professionale con relazioni di norma annuali, da inviare al Direttore Generale;
- dirimere eventuali questioni circa l'interpretazione del regolamento, nonché le vertenze che possono insorgere da parte di singoli dirigenti sanitari per tutte le questioni inerenti l'esercizio dell'ASI;
- formulare proposte di nuove procedure organizzative o di eventuali modifiche ed integrazioni del regolamento



**Politiche e gestione delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**Modulo I****Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione	8 novembre 2021	
Periodo temporale di vigenza	Vigenza giuridica: fino a sottoscrizione di nuovo accordo decentrato in materia	
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Direttore Amministrativo (con funzione di Presidente), Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario, Direttore UOC Direzione medica, Direttore UOC Politiche e gestione delle risorse umane.</p> <p>Le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale dell'area sanità sono i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL, sottoscritto in data 19.12.2019: ANAAO ASSOMED, CIMO, FASSID, AAROI EMAC, FP CGIL, FESMED, FEDERAZIONE CISL MEDICI, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI, UIL FPL</p> <p>Le organizzazioni sindacali firmatarie: ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI EMAC, FP CGIL/CGIL MEDICI (rappresentatività pari al 87,71%)</p>	
Soggetti destinatari	Personale della Dirigenza medica e sanitaria dell'ASST Papa Giovanni XXIII	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Criteri generali per la definizione del regolamento aziendale per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi a dirigenti interessati dell'ASST Papa Giovanni XXIII.	
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione del Collegio Sindacale in data <u>24.11.2021</u>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2022-2023 previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 con delibera n. 635 del 30.03.2021. Ai sensi della vigente normativa (art. 10 co. 8 lettera a) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dal paragrafo 4 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità non è più soggetto di separato atto ma è parte integrante del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
		Il piano della performance triennio 2021-2023 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 10 comma 8 del d.lgs. 33/2013 sull'home page dell'Azienda, in specifica sezione "Amministrazione Trasparente". La Relazione della Performance anno 2020, adottata con delibera n. 1277 del 30/06/2021, è stata validata ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009 dal Nucleo di Valutazione delle prestazioni in data 24.06.2021.



Politiche e gestione delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

Eventuali osservazioni

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Illustrazione del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la condivisione dei criteri generali per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi a dirigenti interessati - ivi incluso il personale di cui all'art. 116, co. 2, lett. i) - e al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali.

La materia è stata oggetto di revisione da parte del nuovo CCNL 19.12.2019, il quale - agli artt. 114 e seguenti del titolo VIII intitolato "Libera professione intramuraria"- detta la nuova disciplina della libera professione intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e sanitari (con esclusione dei dirigenti delle professioni sanitarie), con contestuale disapplicazione degli articoli da 54 a 61 dei precedenti CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 dell'Area IV (medica) e dell'Area III (SPTA).

Inoltre, l'art. 6 comma 1 lett. d) e e) del vigente CCNL 19.12.2019 prevede che le Regioni possano emanare specifiche linee generali di indirizzo alle aziende, anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa.

Regione Lombardia con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020 ha approvato le nuove "Linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti dell'Area Sanità del SSL" finalizzate a orientare, in maniera coordinata e sinergica, l'operato delle aziende, definendo strategie e modalità di intervento organiche ed efficaci

L'art. 114 del CCNL 19.12.2019 e le suddette linee guida dispongono che ciascuna azienda proceda a disciplinare la materia a livello decentrato mediante un'ideale regolamentazione nel rispetto delle già richiamate disposizioni.

Si è quindi rilevata la necessità di definire i criteri generali che guideranno la revisione del contenuto del vigente atto aziendale di regolamentazione della *Attività Sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale*.

Per quanto concerne il rispetto del quadro normativo di riferimento in materia di relazioni sindacali si rappresenta quanto segue:

- L'art. 7 comma 5 lett. d) del vigente CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità demanda alla contrattazione collettiva integrativa la definizione dei criteri generali del regolamento aziendale per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e sanitari, con esclusione dei dirigenti delle professioni sanitarie, nonché per l'attribuzione dei relativi proventi a dirigenti interessati.



Politiche e gestione delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

- La L. 120/2007 e s.m.i. (*Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria*), dispone che la definizione, d'intesa con i dirigenti interessati di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende;
- La deliberazione di giunta regionale n. XI/3540 del 07/09/2020 (*Linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti dell'Area Sanità del SSL*) prevede che le aziende disciplinino la materia a livello decentrato mediante un'adeguata regolamentazione che tenga conto della contrattazione collettiva integrativa per alcuni aspetti applicativi di rilevante importanza e delle linee guida regionali.

Si conferma pertanto, in questa sede, che le materie trattate nel contratto collettivo integrativo oggetto della presente relazione rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla contrattazione integrativa aziendale e pertanto in coerenza con le direttive del D. Lgs. 150/2009, ed altresì con le disposizioni introdotte in merito dal D. Lgs. n. 75/2017.

La parte dispositiva dell'accordo siglato è destinata a regolamentare i:

- a) criteri generali per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario;
- b) criteri generali per l'attribuzione dei proventi ai dirigenti interessati e al personale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

Al riguardo le delegazioni trattanti, esaminato il documento contenente i "Criteri generali di regolamentazione delle Attività Sanitarie Integrative (ASI) erogabili in Libera professione intramuraria e Solvenza aziendale" hanno concordato di approvarne i contenuti.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine alla necessità di evidenziare, in sede di relazione illustrativa, gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alla richiesta dei cittadini, si rappresenta quanto segue.

La definizione dei criteri generali per un nuovo regolamento per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria risponde alla necessità di adeguare le attuali previsioni, non solo alle nuove disposizioni normative e contrattuali, ma anche alle mutate esigenze aziendali, in modo da garantire l'espletamento della libera professione da parte della Dirigenza medica e sanitaria e la libera scelta del cittadino, quale offerta integrativa dei servizi all'utenza ed elemento di sviluppo della produttività complessiva aziendale, con conseguente efficacia sia diretta che indiretta sul servizio erogato.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Il presente accordo attiene esclusivamente ad istituti di parte normativa, non comporta quindi alcun utilizzo di risorse dei fondi contrattuali.

Al riguardo si precisa che tutte le attività sanitarie integrative delle prestazioni erogate nell'ambito del SSN, con oneri a carico dei soggetti che tali prestazioni richiedono, devono trovare remunerazione con



Politiche e gestione delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

tariffe che coprano tutti i costi, senza oneri negativi quindi per il bilancio aziendale e prevedendo opportune quote di margine operativo di autofinanziamento aziendale.

c) Effetti abrogativi impliciti

Viene disapplicato il precedente accordo in materia sui criteri generali del precedente regolamento in materia di libera professione

Con riferimento agli elementi di cui al **Modulo II, lett. d), e) e f)** degli schemi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si specifica che gli stessi non risultano inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come già esplicitato nella relazione illustrativa, il contratto collettivo integrativo in argomento provvede a stabilire i criteri generali per la definizione del regolamento aziendale sull'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica e sanitaria.

Tale accordo pertanto non comporta alcun incremento di costi a carico dell'azienda, in quanto i contenuti dello stesso non intervengono sulle risorse dei fondi contrattuali della dirigenza medica e sanitaria.

Ne consegue che i moduli previsti dallo schema del Ministero vengono completati con la forma "parte non pertinente":

Modulo I – La Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa:

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Modulo IV – Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Il Direttore
UOC Politiche e gestione delle risorse umane
Dr.ssa Angela Colicchio



Bergamo, 10 novembre 2021

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2333/2021)

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 08.11.2021 CON LE COMPETENTI OO.SS. DELL'AREA SANITA': CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PROVENTI A DIRIGENTI INTERESSATI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/11/2021

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Colicchio Angela

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2333/2021

ad oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 08.11.2021 CON LE COMPETENTI OO.SS. DELL'AREA SANITA': CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PROVENTI A DIRIGENTI INTERESSATI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
